

Sentenza del 14 dicembre 2004

TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO

Il Giudice Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10 dicembre 2004 nel procedimento ex. Art. 28 L. 20 maggio 1970 n. 300 promosso dalla C.G.I.L. Scuola di Palermo, in persona del suo segretario provinciale, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Istituzione scolastica liceo scientifico statale " _____ " di Palermo, in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, con ricorso depositato il 2 dicembre 2004;

OSSERVA L'organizzazione sindacale lamenta l'antisindacalità della condotta del Dirigente scolastico del Liceo _____ consistita nella violazione a) dell'obbligo di informazione preventiva e b) dell'obbligo di contrattazione a livello d'istituto per l'anno scolastico 2004-2005, fissati dall'art. 6, comma 2 del CCNL del Comparto Scuola, con riferimento ai criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto nonché all'individuazione del personale docente, educativo ed A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto ed ai criteri per la determinazione dei relativi compensi.

In particolare, assume che il Dirigente, per un verso, avrebbe impedito l'effettivo avvio della contrattazione a livello di istituto sui criteri generali di ripartizione del fondo e, per altro verso, non avrebbe fornito la documentazione necessaria per l'avvio della contrattazione medesima e, segnatamente, il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie del fondo disponibili per l'anno scolastico 2003-2004.

La ricorrente sottolinea, peraltro, come le suddette violazioni integrino una più generale inosservanza di quei principi di correttezza, buona fede e trasparenza che devono improntare le relazioni sindacali in conformità a quanto stabilito dagli artt. 1366 e 1375 del codice civile e dall'art. 6, comma del CCNL.

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, atteso che le doglianze in questione riguardano esclusivamente l'asserita condotta antisindacale del Dirigente Scolastico dell'Istituzione Liceo _____, nell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di legale rappresentante dell'istituzione stessa nella materia delle relazioni sindacali.

Ciò premesso, il motivo di doglianza relativo al preteso obbligo di informazione preventiva è infondato. L'art. 6 comma 2 del CCNL 2002-2005, invero, tra le materie oggetto di informazione preventiva prevede esclusivamente le seguenti: "a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; c) utilizzazione dei servizi sociali".

Secondo l'espressa volontà delle parti collettive, dunque, l'obbligo di informazione preventiva non contempla affatto la materia dei criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto (oggetto invece di contrattazione integrativa), né, in particolare, il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie presenti nel fondo medesimo e dell'utilizzo che se ne è fatto nell'anno precedente.

D'altra parte, al di là del dato testuale (a parere dello scrivente di per sé insuperabile), deve escludersi che la conoscenza della capienza del fondo d'istituto rappresenti anche dal punto di vista logico un presupposto ineluttabile per l'esercizio da parte sindacale del diritto di svolgere la contrattazione in materia di individuazione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo medesimo: una cosa è la concreta quantità delle risorse finanziarie costituenti il fondo, in ordine alla quale le parti collettive nella loro autonomia negoziale non hanno ritenuto doversi informare il sindacato, altra cosa sono i criteri generali ed astratti di suddivisione delle risorse (quante esse siano), i quali non è detto che siano necessariamente influenzati (ma per le parti collettive ciò è comunque ininfluenza) dall'effettiva entità delle risorse stesse.

Né può ritenersi sussistente un obbligo di informativa sulla materia de qua alla luce dei canoni di buona fede e correttezza nelle relazioni sindacali, tenuto conto che tali principi rilevano, come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.), ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata; ne consegue che, in assenza, per quanto detto, di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il dirigente scolastico non ha l'obbligo di informare preventivamente i sindacati circa la consistenza delle risorse del fondo d'istituto.

Sul punto, quindi, la condotta del dirigente del liceo _____ è esente dalla censura di antisindacalità. È fondata, viceversa, la doglianza relativa alla violazione del diritto di contrattazione. Possono innanzitutto dirsi provate le circostanze di fatto poste a fondamento della denuncia del sindacato. Come risulta dal verbale della riunione del 31 agosto 2004, infatti, a fronte dell'espressa richiesta dei componenti la R.S.U. di "contrattare su tutte le materie previste dal CCNL Scuola per la contrattazione di scuola", il dirigente ha ribadito "la propria esclusiva volontà di contrattare sui compensi: 1) ai collaboratori del dirigente scolastico, 2) funzioni strumentali, 3) incarichi specifici del personale A.T.A." (v. verbale in atti). La circostanza, peraltro, è stata confermata anche dall'informatrice _____, che ha partecipato alla riunione e ha redatto il verbale in questione.

Non v'è dubbio, quindi, che la decisione di limitare la contrattazione solo ad alcuni compensi finanziati col fondo d'istituto, il quale invece, a norma dell'art. 86, comma 2 CCNL, serve a retribuire una molteplicità di altre attività del personale docente, educativo ed A.T.A. (v. lettere da a a j), non soddisfa la previsione dell'art. 6, comma 2 in tema di obbligo di contrattazione integrativa sui criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed A.T.A. (lett. e), nonché sui criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto (lett. f).

Pertanto ci si trova di fronte ad una chiara violazione del contratto collettivo in materia di obbligo di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Tale inadempienza, per la sua potenzialità lesiva delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come l'individuazione dei criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie della scuola e di individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con tali fondi, integra gli estremi di una condotta illegittima ai sensi dell'art. 28 della L. 300/70.

Pertanto l'istituzione scolastica convenuta va condannata ad attivare, nei tempi fissati dall'art. 6 CCNL, la contrattazione sulle materie in questione. Al fine di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale, inoltre, va disposta la sospensione degli effetti, sino alla conclusione della procedura di contrattazione, di tutti gli atti posti in essere dal Dirigente scolastico nelle materie oggetto di contrattazione di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 del CCNL. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra ricorrente e Ministero.

In considerazione del parziale accoglimento delle domande, poi, appare equo compensare per metà le spese di lite tra ricorrente e istituzione scolastica _____, ponendo la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico di quest'ultima soccombente e disponendone la distrazione in favore degli avv.ti _____ e _____ i quali hanno dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, dichiara antisindacale la condotta del Dirigente pro-tempore dell'Istituzione scolastica statale "_____ "di Palermo, consistita nel non avere attivato la prevista contrattazione integrativa sui criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed A.T.A. nonché sui criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 6, comma 2, lett. e) ed f) del CCNL comparto Scuola 2002-2005.

Per l'effetto, condanna l'Istituzione, in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, ad attivare la contrattazione nei tempi previsti dal medesimo art. 6. Dispone, inoltre, la sospensione degli effetti, sino alla conclusione della procedura di contrattazione, di tutti gli atti posti in essere dal Dirigente scolastico nelle materie in questione. Rigetta le altre domande spiegate in ricorso. Dichiaro interamente compensate le spese processuali tra ricorrente e Ministero. Dichiaro compensate per metà le spese processuali tra ricorrente e Istituzione scolastica _____, e condanna quest'ultima a rimborsare all'organizzazione ricorrente la restante parte, liquidata in € 400,00, di cui € 180,00 per onorario, disponendone la distrazione a favore degli avv.ti _____.

Palermo, 14-12-2004.

IL GIUDICE